

INTRODUZIONE

Il tema centrale dell'elaborato è la disciplina dell'estradizione dal punto di vista penalistico, processuale e sostanziale, con riferimento alla seconda metà del XIX secolo nel neonato Regno d'Italia, essendo questo il periodo in cui gli Stati hanno stipulato la maggior parte di trattati e convenzioni internazionali, iniziando a farsi strada una concezione del diritto penale più aperto alla cooperazione fra potenze sovrane.

Accanto alla trattazione dell'istituto vero e proprio dell'estradizione, è presentato anche il tema dell'efficacia territoriale della legge penale e delle diverse soluzioni fornite dalle legislazioni in materia di extraterritorialità.

È risultato fondamentale e propedeutico analizzare la legislazione vigente nei singoli stati italiani, all'alba dell'unificazione territoriale, avvenuta nel 1861. Com'è noto, nella penisola italiana della prima metà dell'Ottocento, ogni "regno" manteneva salde le proprie culture e tradizioni, soprattutto nell'ambito penale: proprio questo legame fu uno dei motivi principali che ha ritardato l'unificazione legislativa penale sostanziale nel nostro paese; l'elaborato cerca, dunque, di evidenziare come fosse disciplinata l'estradizione a fronte di questa eterogeneità di fonti normative.

Nel capitolo I è esposta la legislazione penale della prima metà dell'800, fino all'emanazione dei codici cd. albertini, ravvisandosi già nel codice penale sardo del 1839 (in coordinamento con il codice di rito del 1847) i primi tentativi di apertura alla cooperazione internazionale tra gli stati, vista la presenza di norme riguardanti non solo la procedura di estradizione vera e propria ma anche qualche bozza sulle rogatorie internazionali.

È stata svolta, quindi, un'analisi comparativa delle codificazioni sarda, toscana e austriaca, limitatamente alle norme, sostanziali e processuali, inerenti all'oggetto dell'elaborato.

Un primo, benché approssimativo, tentativo di unificazione legislativa si ebbe nel 1859, (con la cd. *piemontesizzazione*), a cui è dedicato il terzo paragrafo del capitolo I. In merito, l'elaborato si concentrerà sulle modifiche intervenute con i codici Rattazzi del '59 che, per opera dei pieni poteri conferiti al Governo del Re¹, furono imposti ed importati in tutta la penisola (divenuta ufficialmente Regno il 17 marzo 1861) con l'obiettivo di

¹ Con la legge del 25 aprile 1859, n. 3345

armonizzare la legislazione penale all'intervenuto Statuto Albertino, emanato il 4 marzo 1848. Con la suddetta riforma si assistette alla rielaborazione di tutti i codici penali, benché tale importazione forzata si scontrò con vigorosi sentimenti antipiemontesi, sostenitori del cd. *federalismo penale*, che, nel meridione, confluirono nel fenomeno del brigantaggio.²

Se, dal lato processuale, l'estensione della legislazione non incontrò particolari ostilità, ben più problematica fu l'armonizzazione in ambito sostanziale, primariamente causata dalla diversa concezione della funzione della pena (e che, dunque, si rifletteva sulla questione della pena di morte).

Il capitolo II è quindi dedicato al lungo e lento *iter* parlamentare che ha portato alla sola unificazione legislativa processuale.

Dopo una breve digressione sull'*iter* parlamentare che ha portato all'unificazione legislativa, l'elaborato si focalizza sull'anno 1865, durante il quale fu promulgato il primo codice di rito del Regno d'Italia³, alla cui trattazione, limitatamente ai temi di interesse dell'elaborato, è dedicato il secondo paragrafo del capitolo II.

L'avvenuta omogeneità in campo processuale non aveva, comunque, distolto l'attenzione dei giuristi dalla più grave lacuna del codice sostanziale. Il terzo paragrafo del capitolo II si focalizza sul decennio di preparazione al codice penale, il cui risultato non fu, comunque, quello sperato. Partendo dal progetto Pisanelli del 1868 fino ad arrivare al progetto Mancini del 1876, passando per i progetti Vigliani e senatorio, rispettivamente del 1874 e 1875, sono stati esposti i principali emendamenti proposti dal parlamento in tema di extraterritorialità ed estradizione. È proprio a partire da questi progetti che, conferendo all'autorità giudiziaria un ruolo più indipendente rispetto al potere esecutivo, inizia a farsi strada una nuova concezione dell'extradizione, concepito più come istituto giuridico che politico-amministrativo.

Il capitolo II prosegue con l'analisi della disciplina dell'extradizione alla luce della normativa antecedente il codice Zanardelli, materia regolata dal combinato disposto di fonti eterogenee.⁴

² Costituente reato ai sensi della Legge del 15 agosto 1863, n. 1409

³ Con R. D. 14 dicembre 1865, n. 2641

⁴ Articolo 9 del codice penale sardo del '59; articoli 853 e 854 del codice di procedura penale del 1865; articolo 9, n. 2 della legge del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato D, sul Consiglio di Stato e, infine, articolo 2, n. 4 del Regio Decreto del 25 agosto 1876, n. 3289, sul Consiglio dei Ministri.

L'ultimo punto saliente di questo lungo *iter* era rappresentato da un progetto di legge sull'estradizione del 1882, avanzato, ancora una volta, dal ministro Mancini che, con decreto del 15 ottobre 1881, aveva istituito una commissione *ad hoc* per uniformare la disciplina dell'estradizione. Nonostante il nobile intento e l'accuratezza delle norme, il progetto non divenne mai definitivo. Tuttavia, la sua trattazione, a cui è dedicato il paragrafo di chiusura del capitolo II, è di fondamentale importanza in quanto costituente il modello di base adottato nel codice Zanardelli.

A quest'ultimo testo, promulgato con Regio Decreto del 30 giugno 1889, n. 6133, è dedicato il terzo ed ultimo capitolo dell'elaborato.

Partendo dall'esposizione generica delle novità rispetto ai suoi predecessori e dall'eredità della tradizione penalistica toscana (adozione del sistema bipartito dei reati in delitti e contravvenzioni ma, soprattutto, abolizione definitiva della pena di morte), nel secondo paragrafo si scende ad un'analisi comparativa più dettagliata in tema di extraterritorialità, laddove si afferma definitivamente la rinnovazione giudiziale obbligatoria per il solo cittadino, non anche per lo straniero (principio già enunciato nei progetti del 1875 e 1876). Al terzo paragrafo è poi posta attenzione alla disciplina dell'estradizione, contenuta nell'articolo 9, fortemente debitore dei due precedenti progetti del Ministro Mancini, in particolare nella ripresa dell'estradizione come istituto primariamente giuridico. In questa norma si cristallizza il divieto di estradizione dei cittadini e lo si estende ai casi di delitti politici; tali principi, in realtà, erano già previsti nei trattati internazionali antecedenti il codice Zanardelli (benché vi siano state eccezioni previste dagli ordinamenti anglosassoni).

L'esposizione del codice è condotta attraverso il costante richiamo alle Relazioni del ministro Zanardelli, nello specifico con riferimento sia alla sua presentazione del disegno di legge, esposta nella seduta del 22 novembre 1887, sia alla sua Relazione a S.M. il Re al testo definitivo, pronunciata nell'udienza del 30 giugno 1889.

Capitolo I

LA LEGISLAZIONE PENALE NEGLI STATI PREUNITARI

SOMMARIO: 1. Premesse di carattere storico: la legislazione della prima metà del XIX secolo e l'avvento dei Codici albertini – 2. I primi tentativi di apertura alla cooperazione internazionale: il codice sardo del '39 – 2.1. Aspetti processuali: il codice di procedura criminale del 1847 – 3. La riforma del '59 e l'estensione dei codici sardi alle restanti province – 4. La situazione della Toscana: la Leopoldina tra innovazione e conservazione – 4.1. L'eredità della Leopoldina: dalla legge sui furti violenti del 1816 all'approvazione del testo definitivo del codice penale del 1853 – 4.2. L'extraterritorialità secondo i dettami del neonato codice – 5. Il contesto filoasburgico del Lombardo Veneto

I fatti rilevanti ai fini dell'analisi dell'istituto dell'estradiizione saranno geograficamente e temporaneamente limitati agli stati italiani prima e dopo l'unità d'Italia; più nello specifico, l'indagine si concentrerà sul dualismo della codificazione penale del XIX secolo, che vede contrapporsi, da un lato, il codice sardo piemontese del 1859 e, dall'altro, quello toscano del 1853, cercando di illustrare come era disciplinata l'estradiizione a fronte di questa eterogeneità legislativa.

1. Premesse di carattere storico: la legislazione della prima metà del XIX secolo e l'avvento dei Codici albertini

L'eterogeneità legislativa italiana degli inizi dell'800 era il riflesso della frammentarietà caratterizzante il territorio. A seguito della sconfitta di Napoleone, si assistette ad un radicale abbandono dei codici francesi, che fino a quel momento regnavano sovrani sull'assetto legislativo di tutti gli Stati italiani. Dal 1815, infatti, iniziò un processo di vera e propria ricodificazione, benché l'impianto strutturale fosse comunque basato sull'esempio francese.⁵

Focalizzando l'*excursus* nell'ambito penale, si riassume brevemente la situazione legislativa italiana alla vigilia dell'unificazione:

⁵ AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Giuffrè, Milano, 1960

Nel Regno di Sardegna era in vigore il codice del 1839, di forte influenza francese, che, non senza modifiche, vent'anni dopo sarà esteso a tutto il territorio italiano (ad eccezione della Toscana) e il codice di procedura criminale del 1847, entrambi promulgati dal Re Carlo Alberto di Savoia.⁶

Nel Lombardo Veneto vigeva il codice austriaco del 1852 (che aveva sostituito il codice penale universale austriaco del 1803) e il regolamento di procedura criminale del 1853.⁷

Negli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla erano ancora in vigore i codici sostanziali e processuali del 1820, debitore dei modelli napoleonici.⁸

Nel Ducato di Modena, a seguito del processo di riforma iniziato nel 1849, si arriva, nel 1855, alla promulgazione dell'unico Codice Criminale e di Procedura Criminale per gli Stati Estensi.⁹

Il Regno delle due Sicilie manteneva i codici del 1819, di impianto francese.¹⁰ Questi furono adottati da Ferdinando di Borbone, deciso a adottare una vera e propria codificazione napoletana, che risultò per certi versi più evoluta del modello francese di riferimento, per altri più arretrata.¹¹

Il Granducato di Toscana presentava una situazione peculiare. Tornata in auge la Riforma della legislazione criminale toscana del 1786, dopo una breve esperienza di stampo napoleonico, assistette, nel 1853, all'emanazione del codice penale del 1853, considerato, come si vedrà più specificamente nei paragrafi successivi, in maniera unanime della dottrina, il migliore in vigore all'epoca.¹²

Infine, nello Stato Pontificio la legislazione francese fu sostituita da normativa emanata da Papa Gregorio XVI, rappresentante l'unico caso di codificazione avvenuto in questo

⁶ AQUARONE, op. cit., p. 2

⁷ AQUARONE, op. cit., p. 2

⁸ AQUARONE, op. cit., p. 2

⁹ AQUARONE, op. cit., p. 2

¹⁰ AQUARONE, op. cit., p. 2

¹¹ Si presentò migliore in tema di graduazione dell'imputabilità, di distinzione tra tentativo e consumazione del reato, ma anche per l'eliminazione di sanzioni quali confisca, marchio, gogna e morte civile; si scorge arretratezza in tema di repressione dei reati politici e dei delitti contro la religione (cfr. *La nascita dello Stato unitario. Libri, periodici e stampe della Biblioteca della Camera dei deputati*, Catalogo della mostra Biblioteca della Camera dei deputati, 7 giugno - 4 luglio 2011, p. 24)

¹² Nella Relazione del 1883 al codice Zanardelli, il codice toscano fu definito come "mirabile per la euritmia giuridica e la venustà della forma" (cfr. *La nascita dello Stato unitario. Libri, periodici e stampe della Biblioteca della Camera dei deputati*, p. 11)

stato: il regolamento dei delitti e delle pene del 1831 e, successivamente, il codice procedurale del 1842.¹³

È da osservare come tutto l'impianto penalistico, benché debitore del modello napoleonico, non si era liberato completamente dell'influenza illuministica, che vedeva in Cesare Beccaria, con il suo famosissimo *Dei delitti e delle pene*, e in Pietro Leopoldo, con il *Codice Leopoldino* del 1786, le sue massime espressioni.¹⁴

Prima dello scoppio della seconda guerra di indipendenza del 1859, nel Regno di Sardegna fu adottato, per volere di Re Carlo Alberto di Savoia, il cd. *Statuto Albertino*, quale "legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia".¹⁵ Fu l'unica delle costituzioni italiane di quell'anno ad essere mantenuta anche a seguito delle rivoluzioni del biennio 1848-1849, tanto da essere pilastro del sistema monarchico del Regno di Sardegna prima e del Regno d'Italia poi.¹⁶

In tutti gli altri stati della penisola, la cui forma di governo era ancora una monarchia assoluta, i rispettivi sovrani (e lo stesso Pontefice) diedero il via alla cd. *stagione costituzionale* del 1848-1849.¹⁷

Il primo parziale esempio di unificazione legislativa¹⁸ è ravvisabile nel 1859, anno in cui entrano in vigore i codici cd. *albertini* (penale, di procedura penale e di procedura civile) emanati, per l'appunto, sotto il regno di Carlo Alberto, destinati ad essere applicati all'intera penisola italiana, a seguito delle avvenute annessioni al Regno di Sardegna.

La loro peculiarità risiede nel fatto che essi non furono discussi in parlamento, aspetto che li ha resi costantemente oggetto di critica già dai giuristi del tempo.¹⁹ Il parlamento

¹³ *La nascita dello Stato unitario. Libri, periodici e stampe della Biblioteca della Camera dei deputati*, p. 10

¹⁴ *La nascita dello Stato unitario. Libri, periodici e stampe della Biblioteca della Camera dei deputati*, p. 10

¹⁵ *Statuto Albertino*, in *Enciclopedia Treccani*, https://www.treccani.it/enciclopedia/statuto-albertino_%28Dizionario-di-Storia%29/

¹⁶ *La nascita dello Stato unitario. Libri, periodici e stampe della Biblioteca della Camera dei deputati*, p. 9

¹⁷ *La nascita dello Stato unitario. Libri, periodici e stampe della Biblioteca della Camera dei deputati*, p. 9

¹⁸ Definita anche "unificazione a vapore", cfr. AQUARONE, op. cit., p. 3

¹⁹ Qualche anno più tardi, nel 1862, in sede di discussione parlamentare relativamente alla questione di unificazione legislativa, Pasquale Stanislao Mancini giustificava la necessaria celerità di tale procedimento anche in virtù del fatto che nessuno di suddetti codici vigenti fosse "stato approvato dal potere legislativo, né illuminato dalla luce della discussione parlamentare; quindi, a somiglianti codici manca il primo e il più

subalpino, infatti, con la legge sarda del 25 aprile 1859, n. 3345, conferì al Governo del Re pieni poteri legislativi ed esecutivi, per far fronte ad eventuali scontri bellici con la vicina Austria.²⁰ Questo provvedimento dal carattere strettamente eccezionale, ebbe come conseguenza l'adozione di codici poco apprezzati dal resto delle province italiane, che videro imporsi un modello normativo poco attento alle singole esigenze locali, aspetto dovuto anche dalla loro frettolosa approvazione.²¹ Lo scopo del Governo fu proprio quello di approfittare dei pieni poteri conferitegli per introdurre, alle province annesse, la legislazione sardo piemontese, sperando di compiere un primo passo verso l'unificazione legislativa tanto ricercata.²²

Mentre in Emilia, nelle Marche e in Umbria furono estesi tutti i codici sardi, compresi anche il codice civile del 1837 e il codice di commercio del 1842²³, nell'ex Regno delle due Sicilie ci si limitò all'applicazione dei due codici penalistici. Ciò fu reso possibile grazie alla Commissione Mancini²⁴ che, con decreto del 17 febbraio 1861, apportò modificazioni e armonizzazioni con le tradizioni tipiche della cultura napoletana.²⁵ Per quel che rileva in questa sede, furono cassate le norme napoletane sulla lesa maestà e le pene infamanti²⁶, mentre per quanto concerne la pena di morte, la questione circa la sua abolizione non fu affrontata ma fu rimessa al Parlamento nazionale, benché ne furono circoscritte le modalità di esecuzione.²⁷ Per merito di questi accorgimenti, il 1° novembre

legittimo titolo d'autorità, il più alto e venerato prestigio che possa raccomandarne l'osservanza e le abitudini" (cfr. AQUARONE, op. cit., p. 121)

²⁰ Il testo, firmato da Cavour e dal Guardasigilli De Foresta, così disponeva:

Articolo 1: "*In caso di guerra coll'Impero d'Austria, e durante la medesima, il Re sarà investito di tutti i poteri legislativi ed esecutivi, e potrà, sotto la responsabilità ministeriale, fare per semplici Decreti Reali tutti gli atti necessari alla difesa della Patria e delle nostre Istituzioni.*"

Articolo 2: "Rimanendo intangibili le Istituzioni costituzionali, il Governo del Re avrà la facoltà di emanare disposizioni per limitare provvisoriamente, durante la guerra, la libertà della stampa e la libertà individuale. (...)"

²¹ Questo procedimento è denominato anche come *piemontesizzazione*, proprio per sottolineare il meccanismo di accentramento praticato dal Governo di Torino (cfr. AQUARONE, p. 4)

²² Non a caso, la dottrina definisce i codici albertini un "primo esempio superficiale di unificazione legislativa della penisola" (cfr. AQUARONE, op. cit., p. 3)

²³ AQUARONE, op. cit., documenti 6-10

²⁴ Istituita dal Capo del Dicastero di Giustizia, D'Avossa, presieduta da Mancini e composta da Conforti, Pisanelli, De Horatiis, Vignali, De Filippo, Castriota, De Falco e Pessina (cfr. PESSINA, *Dei progressi del diritto penale in Italia nel secolo XIX*, stab. Civelli, Firenze, 1868, p. 108)

²⁵ L'ostilità popolare era ben comprensibile se si considera che "lo spirito locale considerava la legislazione penale napoletana del 1819 come uno dei migliori monumenti legislativi" (cfr. PESSINA, op. cit., p. 108)

²⁶ All'articolo 3 della legge 56/1861 era previsto un emendamento all'articolo 24 del codice penale sardo, in relazione al quale "nessuna pena è infamante".

²⁷ Sempre il suddetto articolo 3 della citata legge disponeva la modifica anche dell'articolo 14 del codice penale sardo: "la pena di morte sarà eseguita col modo ordinario della decapitazione sinora praticato,

1861 il codice Rattazzi, opportunamente emendato, fu esteso alle province meridionali con la legge del 30 giugno 1861 n. 56.²⁸

In Lombardia il codice di procedura penale del 1859 entrò in vigore solo nel 1862, con la legge del 27 marzo n. 516, mentre dal punto di vista sostanziale venne mantenuto provvisoriamente il codice penale austriaco del 1852. La sua abrogazione definitiva nel 1860: l'articolo 1 della legge del 20 novembre 1859, n. 3783, disponeva che "il codice penale, da pubblicarsi a tenore dell'articolo 3 della presente legge, è approvato, ed avrà esecuzione nelle antiche e nuove province dei Nostri Stati cominciando dal giorno primo di maggio mille ottocento sessanta". Ciò avvenne in un clima tutt'altro che pacifico: benché il Guardasigilli Cassinis, nel parlamento subalpino, evidenziò la necessità di un'unificazione legislativa quale premessa "per una nazione unita forte e indipendente"²⁹, vi erano forti voci propense per la sospensione dell'attivazione del codice penale sardo.³⁰ Caso peculiare riguardava il Granducato di Toscana che, a differenza di tutti gli altri stati italiani, riuscì a mantenere una propria autonomia territoriale ma soprattutto legislativa per svariati decenni. Fu proprio la Toscana a rendere il procedimento di unificazione

escluso ogni grado di pubblico esempio, salvo il caso contemplato nell'art. 531" [casi di parricidio, veneficio, infanticidio e omicidio premeditato].

Per un maggiore approfondimento sulle modifiche apportate, cfr. COSENTINO V., *Il codice penale del 20 novembre 1859 con le successive modificazioni per le province napoletane-siciliane e quelle generali per tutto il regno annotato*, Napoli, 1879.

²⁸ Al cui articolo 1, primo comma, è previsto che "dal dì 10 novembre 1861 avranno esecuzione nelle Provincie Siciliane, salve le modificazioni espresse negli articoli seguenti, il Codice penale approvato per legge data a Torino nel giorno 20 novembre 1859; il Codice di procedura penale approvato con legge del detto giorno; la Legge sull'ordinamento giudiziario, e l'altra sugli stipendi dei funzionari dell'ordine giudiziario, del 13 e 20 novembre 1859".

L'articolo 2 specifica, inoltre, quali sono le leggi abrogate: "Detto giorno 1° novembre 1861 cesseranno di aver vigore nelle Siciliane Provincie le leggi penali e le leggi di procedura penale che formano la seconda e quarta parte del Codice del già Regno delle Due Sicilie, come ancora tutt'altre disposizioni di diritto o rito penale che sieno incompatibili coi Codici penali e di procedura penale, di cui è stata sopra ordinata la pubblicazione.

Cesseranno contemporaneamente di aver vigore la legge organica dell'ordine giudiziario del 7 giugno 1819, e tutt'altre disposizioni legislative, in quanto concernono la materia dell'organizzazione giudiziaria; rimanendo bensì in vigore, in quanto riguardano la materia della competenza civile e commerciale, e non si trovino incompatibili coi Codici e Leggi da pubblicarsi come sopra.

Cesseranno infine alla stessa epoca di aver vigore le leggi finora esistenti sugli stipendi dei 'funzionari dell'ordine giudiziario."

²⁹ CASSINIS, *Discorso pronunciato nella tornata della Camera dei deputati del 18 maggio 1860 in occasione della discussione del progetto di legge presentato dal deputato Cavaleri per la sospensione in Lombardia del nuovo codice penale sardo*, tip. Eredi Botta, Torino, 1860, p. 4

³⁰ Si rimanda alla relazione al progetto di legge del deputato Cavaleri (*Sulla necessità di sospendere per la Lombardia l'attivazione del codice penale sardo del 20 novembre 1859 che era stata ordinata pel 1° maggio 1860*, memoria pubblicata a cura dell'associazione per gli studi legislativi, Milano) in cui sono evidenziate le principali differenze sistematiche del codice sardo con quello austriaco, tali da rendere problematica una sostituzione così radicale della legislazione penale.

legislativa così travagliato perché il suo codice penale fu in grado di sopravvivere allo stesso Granducato (annesso al Regno di Sardegna nel 1860) fino al 1889³¹, essendo l'unica fonte dell'epoca a non applicare la pena di morte.

Concludendo questa breve panoramica, ai codici preunitari va riconosciuto il merito di aver reso il diritto meno astratto e più attuale, al contrario dei principi dominati la scienza giuridica precedente.³² Sono, inoltre, riusciti a creare un complesso normativo strutturalmente omogeneo, in grado di mantenere “in rapporto le varie branche del diritto”³³. Ma soprattutto, sono da considerare come punto di partenza per il successivo sviluppo delle teorie emendative della pena (incentrate sulla riabilitazione e rieducazione del condannato) che si affiancheranno a quelle retributive (che considerano la sanzione come mero e giusto corrispettivo del male commesso).³⁴

2. Primi tentativi di apertura alla cooperazione internazionale: il codice sardo del '39

Il codice penale sardo di si tratta è, come anticipato, uno dei cinque codici definiti “albertini” in quanto emanati per volontà di Carlo Alberto, ed è stato promulgato il 26 ottobre 1839, entrato in vigore dal 15 gennaio 1840.³⁵

Presenta un impianto sanzionatorio caratterizzato da un “assoluto rigorismo repressivo”³⁶. L'ampio ricorso alla pena di morte³⁷ trovava la sua giustificazione

³¹ Anno di entrata in vigore del codice Zanardelli

³² GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia – la codificazione del diritto nel Risorgimento*, ed. I, Laterza, Roma-Bari, 1979, p. 293

³³ Rapporto ottenuto tramite “l'attenta tutela della proprietà, dei beni, dei rapporti patrimoniali, delle obbligazioni e dei contratti” (cfr. GHISALBERTI, op. cit., p. 293)

³⁴ GHISALBERTI, op. cit., p. 293

³⁵ *Codice*, in *Enciclopedia Treccani*, <https://www.treccani.it/vocabolario/codice/>

³⁶ GHISALBERTI, op. cit., p. 242

³⁷ Ex articolo 15: “le pene criminali sono: - la morte (...)”. Rientrano tra queste ipotesi: i reati contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato; alcuni reati contro il rispetto alla religione di Stato (omicidio di un sacerdote nell'esercizio delle sue funzioni ex art. 159, atti di oltraggio e disprezzo delle Ostie consacrate ex art. 161, furto di vasi sacri contenenti ostie consacrate ex art. 660; la falsificazione di monete, ma soltanto se commessa da un impiegato delle Regie Zecche, per aggravamento della pena dei lavori forzati a vita ex art. 337; il falso testimone, il falso perito, il calunniatore cui è inflitta la identica pena del condannato, anche se quella della morte; lo stupro violento commesso su di una monaca (art. 534), poteva essere punito con la morte, per meglio tutelare la loro speciale condizione; l'omicidio volontario, il parricidio, l'avvelenamento, anche solo tentati, l'infanticidio e l'assassinio (omicidio commesso a tradimento, fingendosi amico della vittima, con premeditazione o con agguato). Nei casi di parricidio, veneficio ed infanticidio, con circostanze attenuanti, era però possibile diminuire la pena di uno o due gradi. I condannati per parricidio dovevano essere condotti al patibolo “in camicia, a piedi nudi e col capo coperto di un velo nero” ex articolo 577 del Codice Penale.

nell'accoglimento della teoria retributiva della pena³⁸, benché iniziasse a farsi spazio anche una concezione più emendativa della stessa, come dimostrato dall'impiego del lavoro in carcere proprio in funzione rieducativa del reo.³⁹ Il codice del '39 era uno tra gli ultimi a prevedere ancora la pena capitale, benché vi fossero autorevoli voci ad invocarne l'abolizione.⁴⁰

Concentrando l'analisi sulle disposizioni preliminari⁴¹, si nota come la disciplina dell'estradizione fosse ancora in fase iniziale, tanto che non si troverà mai espressamente scritta la parola specifica, ma si ricorre a termini quali *consegna*, *espulsione*, *rientro nello stato*. Erano disposizioni che derogavano al principio della territorialità della legge penale e del *locus commissi delicti*, la cui *ratio* si ravvisava nei principi di diritto internazionale più che penale, in considerazione della pretesa punitiva statale.⁴²

In merito ai cd. *limiti soggettivi*, si nota come il codice prevedeva l'estensione della competenza giurisdizionale oltre i confini del Regno, sia nei confronti di sudditi⁴³ che di stranieri.

La pretesa punitiva statale appariva del tutto giustificata e comprensibile qualora il reo fosse stato un suddito del Regno: quest'ultimo era legato da un vincolo di sudditanza, per l'appunto, e di fiducia con il proprio Governo, rapporto che si estrinsecava, anche e soprattutto, nel rispetto delle leggi.⁴⁴ Quanto detto era valido qualora persona offesa fosse un altro suddito ma anche se si fosse trattato di straniero.

³⁸ Finché l'ordinamento concepisce la pena esclusivamente come esatto corrispettivo del male causato, continuerà ad accettare la sussistenza della pena capitale (cfr. *Pena*, in *Enciclopedia Treccani*, <https://www.treccani.it/enciclopedia/pena/>)

³⁹ Il citato articolo 15 proseguiva nell'elenco delle pene criminali citando "i lavori forzati a vita e a tempo". Dunque, la pena iniziava ad essere concepita anche come strumento di prevenzione speciale, quindi mezzo di rieducazione ed emenda del singolo (cfr. VINCIGUERRA, *I codici penali sardo-piemontesi del 1839 e del 1859*, in *I codici preunitari e il codice Zanardelli*, Casi, fonti, studi per il diritto penale raccolti da S. Vinciguerra, serie III, vol. VII, CEDAM Padova, 1993, p. 350)

⁴⁰ Si richiama, in primis, Taiani che, suo commentario al codice sardo, espone le sue argomentazioni abolizioniste; da menzionare anche Pisanelli e Mancini che avevano proposto, nel 1848-1849, alla camera dei deputati di Napoli, l'abolizione della pena di morte, previo periodo di transizione in attesa dell'uniformità dei voti (cfr. TAIANI, *Commentario al codice penale sardo*, Vol. I, tip. Eredi Botta, Torino, 1859, p. 65). Per completezza di esposizione, si richiamano due autori antiabolizionisti: Filangieri (cfr. *La scienza della legislazione*, Tomo II, Parte II, ed. III, tip. Santini, Venezia 1806) e Augusto Vera che addirittura definisce "il difendere l'illegittimità della pena di morte come un trastullo di un retore, un voler fare i sentimentali" (cfr. *La pena di morte*, Presso i principali Libraj, Pisa, 1863)

⁴¹ Articoli 5-11

⁴² TAIANI, op. cit., pp. 39 e ss.

⁴³ Termine che muterà in *regnicoli* nel codice del 1859 e, successivamente in *cittadini* nel codice Zanardelli.

⁴⁴ TAIANI, op. cit., pp. 39 e ss.